PRESTAZIONE GRAVI PATOLOGIE

Domande frequenti (FAQ)

(circ. CNCE n. 28/2026; n. 43/2026; n.47/2026)

Importo della prestazione

1. **Per quanto concerne l'erogazione della prestazione al lavoratore, la Cassa quale importo deve prendere in considerazione?**

Risposta A rettifica di quanto riportato nel documento delle "procedure attuative" (cfr. Circ. CNCE n. 28/2026), l'importo da prendere in considerazione per l'erogazione del contributo per il sostegno del lavoratore in caso di gravi patologie è pari a quello corrispondente al massimale Naspi previsto ogni anno dall'INPS.

Aspetti fiscali

2. **Come deve essere considerato ai fini fiscali l'importo che la Cassa dovrà erogare al lavoratore, sia relativamente al massimale Naspi che all'eventuale erogazione della contribuzione volontaria?**

Risposta Entrambi gli importi che la Cassa dovrà erogare al lavoratore, in mancanza di ulteriori indicazioni in merito e analogamente ad altre prestazioni in capo alle Casse, dovranno essere maggiorati dell'imposta dovuta e calcolata secondo le disposizioni in materia fiscale, con successivo inoltro della CU al lavoratore. Pertanto, la Cassa nel procedere alla richiesta alla CNCE dovrà tener conto degli importi calcolati al lordo.

Compatibilità con le prestazioni territoriali

3. **Nel caso in cui la Cassa preveda all'interno del proprio regolamento per assistenze territoriali, sussidi analoghi a quello previsto per la prestazione "Gravi Patologie", quest'ultima è compatibile con quella territoriale?**

Risposta Si, in mancanza di ulteriori indicazioni in merito, al momento sembrerebbero non sussistere incompatibilità tra le due prestazioni analoghe.

Periodo di comporto e aspettativa non retribuita

4. **Nel caso in cui il lavoratore assente per malattia risulti in forza anche dopo il termine del periodo di comporto e non abbia richiesto l'aspettativa non retribuita nei termini previsti dal Regolamento, potrà beneficiare della prestazione in parola?**

Risposta Si, nella fase di avvio, anche in tale caso il lavoratore potrà beneficiare della prestazione, allorquando richieda e gli venga concessa l'aspettativa non retribuita, anche successivamente al termine indicato nel regolamento. In tale caso il lavoratore, oltre a presentare alla Cassa la richiesta di aspettativa non retribuita (autorizzata dal datore di lavoro) e l'ulteriore documentazione prevista, dovrà dichiarare la data di avvenuto superamento del periodo di comporto, compilando l'apposito campo presente nel modulo di richiesta della prestazione

ult. agg. 20260929